



L/II/3

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI
UFFICIO VI

Roma, 20 novembre 1998

Circolare n. 14

OGGETTO **Rimpatri Consolari**

Al fine di razionalizzare le procedure di rimpatrio consolare, si è ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, aggiornare le istruzioni ministeriali in materia.

Le principali tipologie di rimpatrio ex artt.23 e 24 del D.P.R. 200/67 riguardano:

- 1) il rimpatrio di connazionali non residenti all'estero;*
- 2) il rimpatrio di connazionali indigenti residenti all'estero e di minori in stato di abbandono;*
- 3) il rimpatrio di connazionali infermi (si è ritenuto opportuno illustrare separatamente le procedure necessarie, in quanto questa particolare tipologia di rimpatrio comporta per la Sede l'acquisizione di elementi specifici di carattere sanitario);*
- 4) il rimpatrio di cittadini dell'Unione Europea.*

Il rimpatrio dovrà essere autorizzato dal Ministero qualora il costo dello stesso ecceda i massimali stabiliti per la concessione di un prestito con obbligo di restituzione (nel caso di connazionali non residenti all'estero) o di un sussidio (di norma, per i connazionali residenti). I relativi importi sono attualmente di lire 300.000 per i prestiti e di lire 700.000 per i sussidi. A partire dal mese di gennaio 1999 i massimali verranno innalzati a lire 500.000 per i prestiti e lire 1.000.000 per i sussidi.

Nota bene: La presente circolare sostituisce le circolari n. 4 del 22 febbraio 1968 (L/II/3), n. 35 del 27 luglio 1973 (L/II/6) e n. 8 del 28 febbraio 1977 (L/II/7) che vanno stralciate dal raccoglitore giallo.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari di 1^a categoria
Alle Direzioni Generali, Servizi ed Uffici del Ministero

1) Rimpatrio di connazionali non residenti all'estero (turisti, girovaghi, espulsi, ecc.)

Una volta accertate le condizioni di temporanea indigenza o comunque di necessità al rimpatrio, la Sede, nel richiedere al Ministero l'autorizzazione, dovrà comunicare le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, stato civile, residenza e motivi della permanenza all'estero). Dovranno inoltre essere indicati i nominativi e gli indirizzi di familiari o conoscenti del connazionale in Italia, al fine di accertarne l'eventuale disponibilità ad inviare un biglietto aereo prepagato. Parenti ed affini che in base al codice civile sono obbligati a corrispondere gli alimenti, difficilmente potranno sottrarsi all'obbligo di sostenere le spese di rimpatrio del congiunto. L'accertamento sarà svolto da questo Ministero tramite le competenti Questure, qualora non vi abbia già provveduto la Sede richiedente. Espletati i suddetti accertamenti, nel caso di indisponibilità a fornire il prepagato al connazionale, si rende necessario il rimpatrio consolare. La Sede, ottenuta la preventiva autorizzazione (salvo i casi di urgenza previsti dall'articolo 80 del D.P.R. 200/1967, per i quali l'autorizzazione dovrà comunque essere richiesta "ora per allora"), potrà procedere al rimpatrio del richiedente. Il rimpatrio dovrà avvenire nella forma meno onerosa per l'erario (ad esempio in ferrovia o in pullman in Europa, via mare nei paesi del Mediterraneo) previa sottoscrizione da parte dell'interessato della promessa di restituzione. E' consigliabile fornire al rimpatriante il biglietto di viaggio e non i mezzi finanziari per acquistarlo, ad evitare che possa utilizzarli per scopi impropri. Tale promessa dovrà essere tempestivamente inoltrata a questo Ministero e contestualmente alle Questure competenti, per avviare la relativa procedura di recupero.

Anche per il rimpatrio aereo dovrà essere adottato il criterio del minor costo per l'Erario; pertanto i biglietti potranno essere acquistati sul posto dalla Sede o, in alternativa, richiesti all'Ufficio VI della DGEAS

2) Rimpatri di connazionali indigenti residenti all'estero e di minori in stato di abbandono

Il rimpatrio a carico dell'Erario di connazionali residenti all'estero potrà essere effettuato soltanto in favore di persone indigenti, in genere emigrate dall'Italia da molti anni, le cui condizioni di vita siano estremamente precarie e senza prospettive di miglioramento nel Paese di residenza. Al momento della richiesta, la Sede comunicherà l'indirizzo dei familiari disposti ad accogliere il congiunto in Italia; infatti l'accertamento formale dell'effettiva volontà dei parenti di assumersi le responsabilità connesse con il mantenimento e l'assistenza del rimpatriando, volontà che si manifesta attraverso apposita dichiarazione resa presso il Comune o la Questura di residenza dai familiari stessi, costituisce il requisito sostanziale ed imprescindibile per ottenere il rimpatrio a carico dell'Erario.

Qualora non emerga la disponibilità dei familiari in Italia ad assumersi la responsabilità per il sostentamento del congiunto, occorrerà cercare una soluzione in loco o, in alternativa, contattare l'Ufficio Sociale del Comune di ultima residenza o di origine in Italia

Per le spese di rimpatrio entro il massimale consentito, ai fini del rendiconto, la Sede indicherà espressamente nella ricevuta del sussidio di aver provveduto ad accertare l'indigenza del connazionale e la necessità del rimpatrio.

Per le spese superiori al massimale, nella richiesta di autorizzazione al Ministero, la Sede riferirà sinteticamente sulla situazione di indigenza e sugli accertamenti compiuti.

Per quanto concerne il caso particolare di connazionali anziani ed indigenti, per i quali si ritenga necessario il ricovero presso una Casa di Riposo, è possibile inoltrare al Sindaco del Comune di ultima residenza o di origine in Italia domanda in tal senso, sottoscritta dall'interessato e corredata da certificati di indigenza, residenza, stato di famiglia e dichiarazione medica di autosufficienza per poter vivere in comunità. E' opportuno però precisare che i tempi di tali pratiche sono solitamente lunghi.

Il rimpatrio dei minori in stato di abbandono, che costituisce normalmente l'epilogo di vicende gestite di concerto con l'Ufficio IX della DGEAS, il competente Tribunale dei Minori ed il Servizio Sociale del Comune di residenza, è sempre effettuato a titolo gratuito.

3) Rimpatrio di infermi

Nel caso di rimpatrio di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero, è indispensabile che vengano forniti a questo Ministero con alcuni giorni di anticipo gli estremi dell'arrivo in Italia; ciò al fine di predisporre, con la Prefettura competente per territorio, il servizio di prelievo con ambulanza e ricovero presso un ospedale.

In questi casi, oltre ai dati anagrafici del paziente ed alla sua situazione di famiglia, dovranno essere inviate informazioni dettagliate concernenti la diagnosi, il luogo del ricovero (qualora conosciuto) e le generalità' dell'eventuale accompagnatore sanitario, che non potrà essere in nessun caso un dipendente MAE, ma esclusivamente un operatore qualificato (medico o infermiere).

Con l'occasione si precisa che i rimpatri sanitari possono essere autorizzati sia sotto forma di sussidio, per i residenti, che a titolo di prestito per turisti ecc., esclusivamente su aerei di linea, utilizzando, se necessario, il servizio di barella.

Per quanto concerne invece il trasferimento su aerei ambulanza della Presidenza del Consiglio, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata direttamente dalle singole Rappresentanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio del Cerimoniale- esclusivamente per il rimpatrio di connazionali in immediato pericolo di vita, quando le strutture sanitarie locali non consentano adeguati trattamenti terapeutici.

Si rammenta infine che per il rimpatrio di turisti colpiti da malattie che di fatto rendono loro impossibile firmare la promessa di restituzione (ad esempio connazionali in coma, affetti da ictus e malati di mente), qualora i familiari non siano in condizioni di provvedervi, è necessario acquisire la documentazione medica da cui risulti la temporanea incapacità di intendere e di volere.

4) Rimpatrio di cittadini dell'Unione Europea.

Ogni cittadino dell'U.E., nei casi di emergenza, beneficia della tutela presso qualsiasi Rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato dell'Unione, se nel territorio in cui si trova non vi è una Rappresentanza del suo Paese.

Pertanto, il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea può usufruire del rimpatrio consolare, ai sensi della presente circolare, a condizione che la relativa spesa sia autorizzata o dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato cui il cittadino appartiene o dalla sua Rappresentanza diplomatica più vicina.

Il Direttore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari Sociali
FERRARIN